



# CITTA' DI RAGUSA

## **Determinazione del Avvocatura Comunale n° 3 del 08/02/2019**

*Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"*

**OGGETTO: Liquidazione sentenza n. 1664/01/18 della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa su ricorso n. 1038/2018 R.G afferente ad ICI 2008 - Castellana Park s.r.l. / Comune di Ragusa.**

Il Redattore: Canzonieri Giovanni

### **PREMESSO CHE**

- con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 26.09.2018 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020 ed il Bilancio 2018 – 2020;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 366 del 15.10.2018 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2018 – 2020;

**CHE** con atto notificato in data 07.03.2018 e successivamente depositato il 02.07.2018, la società Castellana Park s.r.l. proponeva ricorso con istanza avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, avverso l'ingiunzione di pagamento n. 6984 emessa dal Comune di Ragusa e portante una richiesta di pagamento a titolo di ICI per mancato versamento imposta anni 2008 e 2009;

**CHE** il Comune di Ragusa si costituiva regolarmente in giudizio, affidando la rappresentanza dell'Ente all'avv. Silvia Tea Calandra Mancuso, e il giudizio veniva iscritto al numero 1038/2018 R.G.R.;

**CHE** con sentenza n. 1664/01/18 notificata in forma esecutiva in data 03.12.2018, la Commissione Tributaria Provinciale adita, definitivamente decidendo, dichiarava estinto il giudizio per cessata materia del contendere e condannava il Comune di Ragusa al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €. 1.350,00 per onorario, 125,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e cassa previdenza come per legge;

**VISTA** la mail trasmessa in data 8.01.2019, con la quale l'avv. Silvia Sapienza, procuratore dell'istante, trasmette il n. di c.c. bancario della società cui eseguire il versamento;

**TUTTO CIO' PREMESSO** occorre, per i suesposti motivi, liquidare e pagare, in forza ed in esecuzione della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa prima citata, la complessiva somma di €. 2.094,81, e così distinta: €. 1.350,00 compensi difensivi, €. 125,00 spese, €. 202,50 spese generali, €. 62,10 C.P.A., €. 355,21 IVA 22%, somma da accreditare sul c.c. bancario della società Castellana Park s.r.l. in allegato;

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 24 marzo 2017 “nuovo regolamento di contabilità ai sensi dell'art. 152 del D.Lgs. n. 267/2000”;

**VISTO** il D.Lgs n. 267/2000, come recepito dalla legge n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno del 7 dicembre 2018: “Differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 degli enti locali dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019”;

**VISTO** l'art. 163, comma 5, del D.Lgs n. 267/2000 (T.U. enti locali): “Nel corso dell'esercizio provvisorio gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) "tassativamente regolate dalla legge" b) non suscettibili al pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti.”.

**RITENUTO** che tale atto rientra nella fattispecie dell'art. 163 comma 5 lett. a) “tassativamente regolate dalla legge”;

**DATO ATTO** che la presente determinazione è coerente con la programmazione contenuta nel D.U.P. e nel P.E.G. sopra richiamati;

**Visto** il vigente Statuto Comunale;

**VISTO** il vigente Regolamento di Organizzazione degli Ufficio e Servizi relativamente all'art. 53 per quanto attiene alla propria competenza e all'art. 65 in ordine alla forma, pubblicità ed efficacia delle determinazioni dirigenziali;

## **DETERMINA**

1) Impegnare, in forza della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa n. 1664/01/18 notificata in forma esecutiva in data 03.12.2018, la complessiva somma di €. 2.094,81, e così distinta: €. 1.350,00 compensi difensivi, €. 125,00 spese, €. 202,50 spese generali, €. 62,10 C.P.A., €. 355,21 IVA 22%,

- 2) imputare l'importo complessivo di €. 2.094,81 al capitolo 1230 "spese liti, arbitraggi, consulenze, risarcimenti ed accessori", Bilancio 2019, **cod. bilancio 01.11-1.03.02.99.002, PEG 2018**, scadenza impegno 31 dicembre 2019;
- 3) liquidare la somma €. 2.094,81 alla società Castellana Park s.r.l., con accreditamento sul c.c. bancario alla stessa intestato, in allegato;
- 4) dare atto che, operando in esercizio provvisorio, la suddetta spesa non è soggetta a frazionamento in dodicesimi in quanto rientra fra le eccezioni consentite dall'art. 163, comma 5, lett. a) "tassativamente regolate dalla legge", del D.lgs. 267/00;
- 5) dare atto che il pagamento conseguente con il presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa ai sensi dell'art. 183, comma 8 D.Lgs. 267/2000, come preventivamente verificato;
- 6) di autorizzare l'ufficio di ragioneria ad emettere il relativo mandato di pagamento connesso con la superiore liquidazione, entro il 31/03/2019;.

---

Ragusa, 08/02/2019

Dirigente  
LUMIERA FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

*L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale*